



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 535 del 30/3/2022

OGGETTO: Letojanni (ME) A18 CT/ME – “Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina – Catania” - Codice CUP J37H16000840003.
Decreto di risoluzione del contratto n. rep. 132/2020 nei confronti di SGROMO COSTRUZIONI SRL.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Decreto Commissariale n. 508 del 20 marzo 2020 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al R.T.I. Sgromo Costruzioni s.r.l. - Cospin s.r.l. unipersonale;
- Visto** il contratto di appalto n. 132 del 11 marzo 2020;
- Vista** l'Ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro emessa nel procedimento R.G.N.R. 2044/2021 e R.G. GIP 2725/2021, nei confronti del legale rappresentante ed amministratore unico della SGROMO Costruzioni S.p.A., Sig. Sgromo Sebastiano, il quale risulta destinatario di misura di custodia cautelare in carcere;
- Considerato** che la misura cautelare è stata disposta in quanto a questi risultano ascritte condotte di cui alle fattispecie di reato disciplinate dagli artt. 416 bis e 640 c.p., poste in essere in concorso con terzi soggetti. Il Sig. Sgromo Sebastiano, peraltro, risulta essere socio al 50% della SGROMO PARTECIPAZIONE E INVESTIMENTI SRL, socio unico della Sgromo Costruzioni s.r.l.. Dalla medesima Ordinanza di custodia cautelare emerge come risulti destinatario della misura della custodia cautelare in carcere anche Sgromo Eugenio, socio al 50% della SGROMO PARTECIPAZIONE E INVESTIMENTI SRL, cui sono ascritte le fattispecie di reato di cui agli artt. 416 bis1, 319, 319 ter, 365 e 640 c.p..
- Considerato** che la natura dei fatti oggetto di ordinanza di custodia cautelare in carcere e le caratteristiche delle condotte ad essi relative, nel caso di specie, fa venire meno il rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere, nell'ambito di un appalto pubblico, tra il committente pubblico e l'imprenditore, posto che le condotte descritte denunciano attività illecite poste in essere tanto nell'esecuzione di appalti quanto, più in generale, nei rapporti con la pubblica amministrazione. Si tratta, dunque, di "gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione" che incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della società, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici. Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), pertanto, non è necessario che i gravi illeciti professionali posti a supporto della sanzione espulsiva siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, tra i quali vi è anche la emissione di misura di ordinanza di custodia in carcere.
- Visto** il parere n. 58 del 10 gennaio 2022 con il quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo, in riscontro di espresso quesito formulato in merito dalla Stazione appaltante, ha chiarito che "si ritiene che ricorrano i presupposti per lo scioglimento del vincolo contrattuale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in applicazione del consolidato principio (per tutte: Cons. Stato Adunanza Plenaria, 20/7/2015, n. 8; cfr. anche: Linee guida ANAC n. 6/2017) secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti sia al momento della presentazione dell'offerta che per tutto il periodo di esecuzione del contratto (da ultimo, Cons. Stato sez. III,

- 11/1/2021, n. 386. Infine, a nulla rilevano le misure di self cleaning, pote in essere dall'impresa e comunicate con nota del 18/11/2021, posto, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, (Sez. III, sent. 2.8.21, n. 5669 e 10.1.2022, n. 164; Sez. V, 6.4.2020 n. 2260) dette misure hanno esclusivamente effetto pro futuro";
- Vista** la nota prot. n. 3073 del 22 novembre 2021, con la quale Questo Ufficio ha dato "Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto n. 508 del 20 marzo 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 132/2020";
- Vista** la nota del 2 dicembre 2021 con cui Cospin s.r.l., date le criticità afferenti la posizione della capogruppo Sgromo Costruzioni s.r.l., in riscontro alla predetta nota ha chiesto alla Stazione appaltante di poter continuare nell'esecuzione dei lavori relativi alla Categoria OG4, attualmente svolti dalla capogruppo in virtù di contratto di avvalimento da questa sottoscritto con l'impresa D.R.G. s.r.l., subentrando nel medesimo contratto di avvalimento in luogo della Sgromo Costruzioni s.r.l.;
- Visto** il parere del 27 gennaio 2022 con il quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo, in riscontro ad un ulteriore quesito formulato dalla Stazione appaltante a seguito della richiesta della Cospin s.r.l., ha rappresentato che "ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/16, non sussistono preclusioni al subentro della Cospin s.r.l. nel contratto di avvalimento con la D.R.G. s.r.l." per l'esecuzione dei lavori della cat. OG4;
- Vista** la nota prot. 8168 del 18 febbraio 2022 con la quale il R.U.P. ha avviato le procedure per la risoluzione contrattuale, la quale opera quale atto di messa in mora ex art. 18 del contratto di appalto;
- Vista** la nota prot. n. 11303 del 9 marzo 2022 con la quale il R.U.P. ha comunicato di non aver disposto la sospensione dei lavori al fine di perseguire gli obiettivi di massima sicurezza del cantiere e massima mitigazione dei rischi residui derivanti dalle opere in corso di esecuzione da parte della Sgromo Costruzioni, assumendo il giorno 8 aprile 2022 quale termine dal quale disporre la sospensione dei lavori alla luce del cronoprogramma fornito dalla capogruppo in ordine alla conclusione dei lavori di cui alla cat. OG4;
- Considerato** che nonostante l'avvenuta attivazione dell'iter di risoluzione del contratto e, invero, dimostrando di agire in maniera tale da volerne ignorare motivazioni, effetti e conseguenze, con nota prot. n. 3569 del 21 marzo 2022 la Sgromo Costruzioni ha chiesto alla Stazione appaltante che venga disposta la sospensione dei lavori per ragioni connesse all'asserita maggiore onerosità dell'opera;
- Considerato** che alla luce di tale richiesta si ritiene che non sia possibile addivenire alla celere conclusione delle lavorazioni di cui alla cat. OG4, in ragione della quale non erano state disposte né la sospensione dei lavori né la risoluzione del contratto con la Sgromo Costruzioni Srl;
- Considerata** la disponibilità manifestata dalla mandante Cospin s.r.l. a proseguire i lavori, nei termini avallati dall'Avvocatura dello Stato con il su richiamato parere, garantendo la sicurezza del cantiere;
- Tutto ciò visto e considerato**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del contratto di appalto e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Risoluzione)

È disposta la risoluzione del contratto di appalto rep. 132/2020, ai sensi dell'art. 18 del Contratto e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Sgromo Costruzioni s.r.l. essendo venuti meno in capo ad essa i requisiti di moralità professionale la cui persistenza è necessaria ai fini della stipula e della successiva esecuzione di un contratto d'appalto in favore di una pubblica amministrazione.

L'Impresa dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente Decreto. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese, anche a valere sulla cauzione definitiva.

L'Impresa dovrà procedere entro 15 giorni dalla ricezione del presente Decreto alla restituzione in favore della Stazione

appaltante della somma di €. 975.210,81, su un'anticipazione complessiva di €. 1.342.283,41 corrisposta giusto Decreto del Commissario di Governo n.529 del 26/03/2020, afferente a lavorazioni da questa non eseguite, ed in caso di mancata volontaria restituzione di tali somme si procederà all'incameramento della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia delle anticipazioni ricevute.

Si fa salvo il diritto della Stazione appaltante di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti e di provvedere all'applicazione delle penali previste dal contratto di appalto.

Art. 3

(Verifica Requisiti)

Si invita la Cospin s.r.l. a voler provvedere, entro 10 giorni dalla notificazione del presente Decreto, a fornire prova del possesso dei requisiti necessari ai fini della prosecuzione delle lavorazioni di cui alla cat. OG4.

Decorso inutilmente tale termine la Stazione appaltante assumerà anche nei suoi confronti gli atti susseguenti e necessari.

Art. 3

(Direzione Lavori)

La D.L. dovrà curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti da Sgromo Costruzioni s.r.l., l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera entro 5 giorni dalla ricezione della presente.

Art. 4

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'ATI " Sgromo costruzioni s.r.l. – Cospin s.r.l. Unipersonale; al Dirigente Generale del DRPC_Sicilia; ai diretti dei lavori presso il DRPC_Sicilia Dipartimento Protezione Civile Sicilia; al Consorzio Autostrade Siciliane; per i successivi adempimenti.

Il R.U.P.

Arch. Alberto Vecchio
ALBERTO VECCHIO
29.03.2022 08:52:38
UTC

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

